

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
IN ECONOMIA E PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

**(in attuazione dell'art. 125 D.Lvo 12.4.2006, n. 163, del
DPR 20.8.2001, n. 384 e del DPR 21.12.1999, n. 554)**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 17 DEL 03.05.2011**

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Indice

Sezione 1 – Acquisizione di beni e servizi in economia

- Art. 1 Oggetto del regolamento per acquisti di beni e servizi in economia
- Art. 2 Limiti di applicazione
- Art. 3 Divieto di frazionamento
- Art. 4 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
- Art. 5 Forme della procedura e svolgimento del cottimo fiduciario – Elenco operatori economici
- Art. 6 Criteri di scelta del contraente
- Art. 7 Garanzie
- Art. 8 Forniture e servizi complementari - Varianti
- Art. 9 Verifica delle prestazioni
- Art. 10 Termine di pagamento
- Art. 11 Procedure contabili
- Art. 12 Mezzi di tutela
- Art. 13 Contratto

Sezione 2 – Esecuzione di lavori in economia

- Art. 14 Limite per materia e valore – lavori ammessi alla procedura in economia
- Art. 15 Applicazione della disciplina ordinaria
- Art. 16 Procedura per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 17 Procedura per l'esecuzione di lavori in cottimo fiduciario
- Art. 18 Procedura accelerata per affidamento lavori di modesto valore in cottimo fiduciario
- Art. 19 Criteri per la scelta della offerta - anomalia
- Art. 20 Garanzie: cauzione provvisoria e definitiva
- Art. 21 Perizia suppletiva e/o di variante
- Art. 22 Lotti successivi
- Art. 23 Lavori di somma urgenza
- Art. 24 Regolare esecuzione dei lavori – pagamento
- Art. 25 Contratto
- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Entrata in vigore

ALLEGATI

1. Schema lettera di invito a cottimo fiduciario: criterio massimo ribasso con capitolato d'oneri
2. Schema lettera di invito a cottimo fiduciario: criterio massimo ribasso senza capitolato d'oneri
3. Schema lettera di invito a cottimo fiduciario: criterio offerta economicamente più vantaggiosa con capitolato d'oneri
4. Schema lettera di invito a cottimo fiduciario: criterio offerta economicamente più vantaggiosa senza capitolato d'oneri
5. Schema di dichiarazione
6. Schema lettera di invito a cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia

SEZIONE 1

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

La presente sezione del Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163, del DPR 20.8.2001, n. 384 il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia dei seguenti beni e servizi da parte dell'Ente entro i limiti di spesa riportati negli articoli seguenti:

- acquisti di materiali di cancelleria, informatico e di stampati
- acquisti di libri per gli uffici, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere attinenti l'attività degli uffici comunali
- spese di rappresentanza per prestazioni e servizi inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni ecc.
- servizi di catering per iniziative varie
- servizi di spedizione facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, trasloco e lavaggio tendaggi e simili
- abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione
- rilegatura di libri, pubblicazioni ed atti amministrativi
- servizi di stampa, tipografia, litografia e lavori connessi o affini o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, o su cd rom o dvd e relativa duplicazione
- riparazione e manutenzione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio
- servizi di smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi
- noleggio di mezzi di trasporto
- divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione ecc.
- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e biciclette nonché acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti
- servizi di traduzione, interpretariato, creazione di data base, tabelle, fogli elettronici e relativa inserzione di dati nei casi in cui l'ente non possa provvedervi con proprio personale
- servizi di organizzazione e prenotazione viaggi, vitto e alloggio per personale appartenente all'ente ed amministratori
- affitto di aule e sale convegni e noleggio della relativa attrezzatura per l'esecuzione di attività istituzionali
- acquisti di coppe, trofei, medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni varie
- polizze assicurative
- beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio ecc.
- attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche
- beni per l'igiene e la pulizia di locali comunali
- beni per l'igiene della prima infanzia e terza età.
- materiale di ferramenta e materiali da consumo
- farmaci e articoli sanitari.
- materiale e strumentazioni elettriche e forme diverse di energia.
- locazione, anche finanziaria, di beni mobili ed immobili.
- beni mobili a corredo e funzionamento degli immobili e impianti di proprietà comunali.
- attrezzature e mezzi di funzionamento destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali.
- acquisti beni e servizi specifici per la Protezione Civile
- acquisto segnaletica stradale verticale e orizzontale

- beni ed apparecchiature necessari alla manutenzione di immobili ed impianti di proprietà comunale.
- spese di esercizio e di gestione di impianti di riscaldamento, condizionamento, illuminazione e forza motrice, elevazione, idrici, antincendio e antifurto
- servizi di manutenzione e riparazione di impianti, attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere.
- servizio di formazione al personale dipendente e ad altri soggetti, anche volontari, che espletano servizi istituzionali per l'ente
- servizi di trasporto in genere compresi a titolo esemplificativo Bus Navetta ecc.
- servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica economica ed amministrativa.
- servizi di natura intellettuale in genere che esulano dall'applicazione del regolamento per il conferimento di incarichi professionali
- servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi.
- servizi di collocamento e reperimento di personale.
- servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro.
- servizi di custodia e sicurezza.
- servizi per la gestione e la cura del verde.
- servizi relativi all'istruzione materna, elementare, media e asilo nido.
- servizi sociali e sanitari.
- servizi culturali.
- servizi turistici, ricreativi e sportivi, con annessi i servizi di gestione di iniziative per i turisti quali a titolo esemplificativo animazione, spettacoli, rassegne teatrali e cinematografiche, spettacoli di strada.
- servizi cimiteriali.
- Acquisto buoni pasto sostitutivi di mensa
- Spese di esercizio e gestione software e hardware
- Visite mediche al personale
- Acquisto vestiario al personale
- Servizi di pulizia e gestione aree demaniali, arenili compresa assistenza e salvataggio

Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti dalle vigenti normative è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21.12.1999, n. 554, nonché dalla sezione II del presente regolamento.

Articolo 2

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite di importo pari a **Euro 206.000,00 (duecentoseimilaeuro) o altro limite massimo che sarà determinato dalla legislazione vigente**, con esclusione dell'I.V.A.

Oltre tale importo e per le tipologie di beni e servizi diverse da quelle indicate all'art. 1, si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie, nonché regionali ove esistenti.

Qualora l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di **Euro 20.000,00 (ventimilaeuro) o altro limite massimo determinato dalla legislazione vigente per affidamenti diretti**, esclusa I.V.A., si potrà procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente.

Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

Articolo 3

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Articolo 4

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'amministrazione opera a mezzo di propri responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 163/2006 individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.

Al responsabile del procedimento sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione o verifica, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e comunque tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente in tema di contratti pubblici, compresa se necessaria la dichiarazione di regolare esecuzione.

Ove il responsabile del procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione verrà considerata in capo al responsabile del servizio assegnatario dell'intervento nel PEG o in altri strumenti programmatori dell'amministrazione. Al responsabile del servizio permangono in ogni caso, tutte le competenze in ordine all'assunzione degli impegni di spesa alla liquidazione delle spettanze e a tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

Gli atti aventi rilevanza esterna sono adottati esclusivamente dal Responsabile di area.

Articolo 5

FORME DELLA PROCEDURA

E SVOLGIMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO – ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuati con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
- b) cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata a 5 (cinque) operatori economici diversi.

Nell'invitare le Ditte dovranno essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime Ditte. La ditta che al momento dell'indizione del cottimo assicura il servizio o la fornitura potrà essere invitata alla nuova procedura di cottimo.

Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di documentate indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente in ossequio ad una procedura adeguatamente pubblicizzata.

Nel caso di istituzione dell'Elenco degli operatori economici le ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda e saranno invitate alle procedure in base a **rotazione** in numero di cinque. L'elenco sarà tenuto in modalità **chiusa** e sarà soggetto ad **aggiornamento annuale**.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte dell'ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive;
- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

L'Amministrazione per la divulgazione degli inviti alla partecipazione alle gare può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'elenco al fine di raggiungere il numero minimo di ditte da invitare alla procedura o in casi particolari.

L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Al riguardo si demanda rispettivamente agli artt. 38, 41 e 42 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163 (codice degli appalti pubblici). Tali requisiti saranno richiesti al momento dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici

ovvero, per le ditte non iscritte, all'atto dell'indizione del singolo cottimo in rapporto all'entità del bene o servizio da acquistare. Per le ditte iscritte nell'elenco i requisiti verranno verificati, decorsi sei mesi dall'iscrizione, solo al momento di affidamento di un nuovo cottimo.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione ed il Codice Identificativo Gara (CIG) per cottimi di importo superiore a Euro 20.000,00 (o analogo importo determinato dalle Autorità competenti)
- b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione
- e) le modalità ed i tempi di pagamento
- f) le eventuali garanzie richieste
- g) le eventuali penalità
- h) le specificazioni dei casi di grave inadempimento
- i) il prezzo a base di gara
- j) il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- k) i requisiti generali, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale della ditta
- l) il termine di presentazione delle offerte
- m) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse
- n) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida
- o) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
- p) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
- q) Indicazione del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.

nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.

I punti b), c), d), e), f), g), h) possono essere contenuti in un allegato alla lettera, denominato capitolato o disciplinare tecnico.

I fornitori o i prestatori di servizi dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il responsabile di servizio procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone, in caso di offerta al prezzo più basso, o con commissione composta da almeno due membri, in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, e, in entrambi i casi, redigerà apposito verbale. In caso di commissione di gara la nomina della stessa spetta al Responsabile di servizio che procederà informalmente alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra dipendenti che non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché stante l'esigua rilevanza economica degli affidamenti in cottimo, il Responsabile di servizio potrà procedere alla nomina di dipendenti esperti che abbiano operato sulla documentazione di gara evitando, di norma, di scegliere tra soggetti esterni all'ente.

Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto succinto verbale, sottoscritto dal personale intervenuto.

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line) o il marketplace o sistemi dinamici di acquisizione.

Nella determinazione dell'importo a base di gara il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

Per l'acquisto di beni o servizi si può far ricorso alle convenzioni stipulate da Consip Spa o altra analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. ovvero utilizzarne i parametri di prezzo – qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Articolo 6

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

- a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad apposti capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali a solo titolo esemplificativo il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito.

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base di gara.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del Servizio, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Il Responsabile del Servizio tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l'originalità del prodotto o servizio.

Nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 3 e 4 tutte le offerte che hanno ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 per il prezzo ed ai 4/5 per la qualità.

Articolo 7

GARANZIE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante contanti, assegno circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L'offerta formulata deve altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Tale garanzia non è richiesta per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 20.000,00 (ventimilaeuro)

In considerazione della tipologia dei prodotti o dei servizi richiesti ed a garanzia degli stessi il responsabile di servizio può chiedere alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Tale garanzia sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione e dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal responsabile di servizio al momento dell'indizione del cottimo.

L'importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Articolo 8

FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI - VARIANTI

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile del Servizio può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice, forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.

Oltre a quanto sopra disposto sono altresì ammesse varianti in corso di esecuzione alle forniture e servizi nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto

Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

Articolo 9

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Tutti i beni e servizi acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti da impiegati nominati dal responsabile di Servizio competente e comunque che siano utilizzatori di quel determinato bene o gestori di quel determinato servizio.

Articolo 10

TERMINE DI PAGAMENTO

I pagamenti sono disposti dal Responsabile di Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 11

PROCEDURE CONTABILI

Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Articolo 12
MEZZI DI TUTELA

Qualora la Ditta aggiudicatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

Articolo 13
CONTRATTO

Il contratto per l'acquisto dei beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto immediatamente dalla Ditta appaltatrice a richiesta dell'ente.

Lo stesso può essere effettuato nella forma della scrittura privata, oppure tramite apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.

In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.

SEZIONE 2
ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 14
LIMITE PER MATERIA E VALORE – LAVORI AMMESSI ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA

La presente sezione del Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 12.4.2006, n. 163, del DPR 21.12.1999, n. 554, il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia.

La procedura di esecuzione dei lavori in economia può essere attivata limitatamente ai seguenti interventi:

- per un importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomilaeuro) =, esclusa l'I.V.A. per manutenzione di opere o di impianti;
- per un importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomilaeuro)= per la manutenzione o riparazione di opere o di impianti, quando l'esigenza dell'intervento è causata da eventi imprevedibili che non consentono il ricorso alle normali procedure di affidamento;
- per un importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomilaeuro)= per interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- per un importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomilaeuro) = per lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle normali procedure di gara;
- per un importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomilaeuro). = per lavori necessari per la compilazione dei progetti: accesso ai fondi, prove geologiche, ecc. ecc..
- per un importo non superiore a € 200.000,00 (duecentomilaeuro) = per il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per lavori rientranti nelle suddette tipologie di importo inferiore a Euro 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti:

a) **Per il servizio delle strade:**

- le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, neviccate, frane, scoscendimenti, corrosioni, usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc.,;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, adattamenti delle sedi stradali comprese le pertinenze, banchine, marciapiedi, area di sosta e parcheggio, fossi, ampliamenti ed adeguamenti della rete viaria, ecc.;
 - il rifacimento dei manti di usura (tappetini) e la loro manutenzione;
 - la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
 - interventi alla pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, inserimento nuovi punti luminosi, spostamento pali, punti luce, ecc.;
 - i lavori di sgombero neve;
- b) Per il servizio fognatura:**
- le riparazioni urgenti di guasti dovuti a frane, cedimenti, usura, ostruzioni, occlusioni, rotture, inondazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria, rifacimenti ed ampliamenti delle reti, pulizia e spurgo, adattamenti e riparazioni sia alle opere principali che alle relative pertinenze e impianti;
 - gli allacciamenti delle singole utenze, sia civili che industriali, le relative modifiche e riparazioni.
- c) Per il servizio dei lavori pubblici degli edifici:**
- le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e le rovine nei limiti di quanto è strettamente necessario;
 - i lavori di riparazioni, adattamento, miglioramento funzionale, adeguamento alle normative di legge, manutenzione ordinaria ed annuale e tinteggiatura degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;
 - le messe in sicurezza, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati.
- d) Per il servizio dei parchi, verde, aree esterne e arredo urbano:**
- le manutenzioni ordinarie annuali o pluriennali, le potature, scature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro dello stesso;
 - opere di arredo urbano, la sua manutenzione e riparazione;
 - le opere di sistemazione delle aree esterne in uso pubblico agli edifici comunali, la loro manutenzione e riparazione.
- e) Per i progetti di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale:**
- gli studi preliminari;
 - i rilevamenti e le ricerche (mappature dei servizi a rete, ecc.);
 - le prospezioni geologiche
 - le prove penetrometriche.
 - incarichi per frazionamenti catastali, rilievi catastali, accatastamenti;

f) Per i servizi cimiteriali:

- Le manutenzioni e le riparazioni ai viali ed alle tombe, la posa in opera di nuove tombe e/o colombari, esumazioni ed estumulazioni;
- g) Tutti i lavori e le provviste necessarie, nel caso di lavori da eseguire in economia, in caso di rescissione di un contratto d'appalto, o per assicurare l'esecuzione di un'opera pubblica nel tempo prefissato nel contratto;
- h) Tutti i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto già conclusi e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali già dati in consegna alle imprese;
- i) Tutti i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di legge o regolamenti sulle opere pubbliche;
- j) Tutti gli interventi non programmabili in materia di sicurezza.

Quando l'affidamento comporti non l'esecuzione di un lavoro specifico ma un insieme di prestazioni da effettuarsi in un arco temporale (contratto di durata), i valori suddetti vanno riferiti all'anno.

Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato allo scopo di applicare la disciplina di cui al presente Regolamento, da ritenersi di ordine speciale.

Articolo 15

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA ORDINARIA

A prescindere dalla natura e dal valore dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà sempre disporre l'attivazione delle ordinarie procedure d'appalto.

Per lavori diversi da quelli previsti all'articolo precedente, il Responsabile del Procedimento dovrà disporre sempre l'appalto con le procedure ordinarie.

Dovrà farsi ricorso alle procedure ordinarie ogni qualvolta sorgono dubbi circa l'inquadramento dei lavori tra quelli eseguibili secondo la procedura in economia.

Articolo 16

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

L'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta è consentita solo nei casi in cui il Comune dispone già del personale ed, eventualmente, di tutti o alcuni dei mezzi necessari.

Negli altri casi, tale procedura è attivabile solo quando non sia possibile o risulti inopportuno o non conveniente il ricorso al cottimo fiduciario.

La procedura per l'esecuzione dei lavori in Amministrazione diretta è limitata all'esecuzione di lavori di importo non superiore ad € 50.000,00 (cinquantamilaeuro)=.

Ricorrendo le condizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Procedimento, salvo che non si tratti di lavori ordinariamente eseguiti dal personale dell'Ente, sulla base di una relazione tecnica redatta da lui stesso o da altro tecnico dipendente, autorizza il ricorso a tale procedura. La relazione deve contenere una breve motivazione circa il ricorso alla amministrazione diretta ed alla

sussistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, nonché una previsione di spesa, con l'indicazione del personale da impiegare, anche assunto appositamente, dei mezzi da utilizzare, anche con noli, dei beni da acquistare, ecc.. A seconda del tipo o della complessità dei lavori, sarà redatto anche un progetto tecnico sviluppato nella fase che sarà ritenuta necessaria dal Responsabile del Procedimento.

L'autorizzazione è resa dal Responsabile del Procedimento con la Determinazione di impegno di spesa, con la quale possono essere disposte anticipazioni a favore del dipendente tecnico incaricato della Direzione dei lavori.

Al termine dei lavori, il Responsabile del Procedimento approverà, con propria determinazione, il rendiconto e l'attestato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori, disponendo la regolazione contabile dei pagamenti, tenuto conto delle anticipazioni effettuate.

Le eventuali acquisizioni dei beni e dei servizi, compresi i noli, saranno effettuate nei modi previsti dalla sezione 1 del presente regolamento. Le assunzioni saranno attuate nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 17

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

L'esecuzione dei lavori mediante il cottimo fiduciario può avvenire in qualsiasi caso sia consentito il ricorso alla procedura in economia secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Il cottimo fiduciario consiste nell'affidamento dei lavori a Ditta esterna in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nonché delle condizioni generali – requisiti morali - previste dal Codice dei Contratti.

La procedura del cottimo fiduciario viene disposta dal Responsabile del Procedimento con la determinazione di impegno di spesa alla quale verrà allegata una breve relazione tecnica contenente, in via di massima, i seguenti elementi:

- l'elenco dei lavori, con relativo computo-metrico;
- le condizioni di esecuzione ed i termini di inizio ed ultimazione dei lavori;
- le modalità ed i tempi di pagamento;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali penali per i vari casi di inadempimento;
- il prezzo a base d'asta, se necessario;
- il criterio di aggiudicazione.

La relazione può essere sostituita da uno schema della lettera di invito contenente gli stessi elementi o, quando la natura o la portata dei lavori lo richieda, da un progetto tecnico che sarà sviluppato nelle varie fasi, a seconda delle necessità.

I lavori vengono affidati mediante interpello di 5 (cinque) Ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune ed aggiornati annualmente previo avviso reso pubblico anche mediante Internet.

Nel caso di istituzione dell'Elenco degli operatori economici le ditte saranno inserite, previa verifica dei requisiti di qualificazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda e saranno invitate alle procedure in base a **rotazione** in numero di cinque. L'elenco sarà tenuto in modalità chiusa e sarà soggetto ad aggiornamento annuale.

Le ditte iscritte nell'elenco degli operatori economici potranno essere cancellate d'ufficio dallo stesso al verificarsi, fra l'altro, di una delle seguenti condizioni:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte dell'ente in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
- condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'elenco;
- mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive;
- cessazione dell'attività.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

L'Amministrazione per la divulgazione degli inviti alla partecipazione alle gare può rivolgersi anche ad imprese non iscritte nell'elenco al fine di raggiungere il numero minimo di ditte da invitare alla procedura o in casi particolari.

Nella individuazione delle ditte da interpellare dovranno essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella alternanza.

L'interpellato sarà effettuato con lettera di invito conforme all'allegato 6) al presente regolamento, contenente gli elementi indicati nei commi precedenti.

Le Ditte interpellate dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa sigillata con la scritta: "Lavori in Economia per ...", entro il termine fissato nella lettera di invito.

Alla scadenza del termine, il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura delle buste con l'assistenza di almeno un testimone.

In caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura delle buste ed alla valutazione delle offerte in presenza di una commissione di due membri, oltre il presidente. La nomina della commissione spetta al Responsabile di servizio che procederà informalmente alla scelta dei commissari esperti possibilmente tra dipendenti che non abbiano svolto né possano svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. In casi particolari, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché stante l'esigua rilevanza economica degli affidamenti in cottimo, il Responsabile di servizio potrà procedere alla nomina di dipendenti esperti che abbiano operato sulla documentazione di gara evitando, di norma, di scegliere tra soggetti esterni all'ente.

Dell'apertura delle buste e della valutazione delle offerte sarà redatto succinto verbale, sottoscritto dal personale intervenuto.

Articolo 18

PROCEDURA ACCELERATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MODESTO VALORE IN COTTIMO FIDUCIARIO

In deroga a quanto previsto all'articolo precedente circa la forma ed il numero delle ditte da interpellare, per lavori di modesto valore, l'interpello può essere limitato ad una o più Ditte e può avvenire nelle forme più semplici e spedite, ivi comprese quelle informatiche o telefoniche.

In particolare, per lavori di importo pari o inferiore a:

- a) € 10.000,00= l'invito e l'offerta potranno avvenire nei modi più semplici, nella forma verbale, anche mediante interpello di una sola Ditta, accertata, comunque, la congruità dell'offerta;
- b) € 40.000,00= l'invito e l'offerta potranno avvenire in forma scritta, attraverso posta, fax, e-mail ecc., omessa qualsiasi formalità attinente la segretezza. Le Ditte da interpellare debbono essere in numero non inferiore a tre, salvo che, per le caratteristiche specifiche del prodotto o per l'urgenza non determinata dall'Ente, risulti opportuno o conveniente trattare anche con una sola Ditta.

Delle Ditte interpellate e del prezzo richiesto dovrà darsi atto nel provvedimento di impegno o di liquidazione.

Articolo 19

CRITERI PER LA SCELTA DELL'OFFERTA - ANOMALIA

L'esecuzione dei lavori previsti dal presente Regolamento è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per i contratti da stipulare a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta in ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari. Per i contratti da stipulare a corpo, il prezzo più basso è determinato con ribasso sull'importo dei lavori a base d'asta o mediante offerta a prezzi unitari.

Per l'affidamento con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è effettuata in base ad elementi diversi precisati nella lettera di invito – se esistente – quali, ad es., il prezzo, la qualità, le caratteristiche tecniche e funzionali, il termine di esecuzione, il servizio successivo alla vendita.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del Procedimento, prima di procedere alla loro esclusione, chiede per iscritto precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del Procedimento valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il Responsabile del Procedimento tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del costo dei prodotti impiegati per la realizzazione dei lavori e, comunque, di tutti quegli elementi di costo influenti sul prezzo del lavoro, nonché dell'originalità dello stesso.

La procedura di verifica dell'anomalia viene attivata e portata a termine dal Responsabile del Procedimento, assistito dai dipendenti presenti all'espletamento delle operazioni di gara, secondo termini e forme spedite, rapportati a quelli utilizzati per la richiesta di inviti e per le offerte.

Articolo 20

GARANZIE: CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Salvo che non ricorrano particolari circostanze di tutela, per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 =, I.V.A. esclusa, può prescindersi dalla richiesta di costituzione sia della cauzione provvisoria che di quella definitiva.

Negli altri casi, la cauzione provvisoria, costituita a garanzia della sottoscrizione del contratto, sarà richiesta con la lettera di invito in misura pari al 2% della base d'asta o del presunto importo dei lavori. La cauzione definitiva, da costituirsi prima della sottoscrizione del contratto, sarà pari al 10% del corrispettivo d'appalto.

Le cauzioni potranno essere costituite in numerario o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da Ente a ciò abilitato.

Le fidejussioni debbono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal Responsabile del Procedimento in rapporto al tempo previsto per la stipula del contratto e a quello concordato per l'esecuzione dei lavori.

La cauzione provvisoria sarà svincolata all'atto dell'aggiudicazione limitatamente alle Ditte risultate non assegnatarie dell'esecuzione dei lavori. La cauzione provvisoria costituita dalla Ditta aggiudicataria sarà svincolata, invece, all'atto della costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la constatazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 21

PERIZIA SUPPLETTIVA E/O DI VARIANTE

Nel corso della esecuzione dei lavori afferenti il presente Regolamento è possibile introdurre varianti nei limiti previsti dall'art. 132 del Codice degli Appalti e, cioè, in sintesi:

- per sopravvenute esigenze derivanti da nuove disposizioni di Legge o Regolamento;
- per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie;
- eventi inerenti l'opera verificatasi nel corso dei lavori o rinvenimenti, ecc.;
- per fronteggiare cause geologiche, idriche e simili, non previste originariamente perché onerose;
- errori od omissioni del progetto.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse del Comune, varianti finalizzate al miglioramento dell'opera nel limite del 5% del corrispettivo originario d'appalto, purché coperti dallo stanziamento di Bilancio.

Articolo 22 **LOTTE SUCCESSIVE**

Il Responsabile del Procedimento può concordare con la Ditta con la quale sia stato stipulato un contratto a seguito di interpello con inviti ed offerte in forma scritta ai sensi del precedente art. 17, ulteriori lavori dello stesso genere, a condizione che:

- Vengano mantenuti i prezzi precedenti – senza necessità di concordarne dei nuovi – ed eventualmente migliorati;
- La lettera di invito abbia indicato tale possibilità;
- I lavori nuovi rientrino, per valore e/o natura, tra quelli realizzabili in economia ai sensi del presente Regolamento;
- I nuovi lavori non importino una spesa superiore a quella prevista nel contratto originario;
- I nuovi lavori non importino una spesa superiore al 50% di quella prevista nel contratto originario.

Il provvedimento di autorizzazione o di impegno di spesa dovrà dare conto della sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma.

Articolo 23 **LAVORI DI SOMMA URGENZA**

In presenza di circostanze che richiedano, a norma dell'art. 191 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/09/2000, n. 267 e dell'art. 147 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554, interventi di somma urgenza, il Responsabile del Procedimento o il Tecnico che per primo si è recato sul posto può disporre l'esecuzione dei lavori necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, anche con ordinativi verbali, omessa qualsiasi altra formalità.

La regolarizzazione di tali lavori dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'evento o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

La regolarizzazione avverrà previa approvazione, con determinazione del Responsabile del Procedimento, di una relazione, sottoscritta dal tecnico intervenuto, con la quale sarà dato conto della situazione di emergenza affrontata, dei lavori ordinati, del prezzo delle prestazioni richieste, della Ditta creditrice e, comunque, di ogni altra notizia ritenuta utile.

La determinazione, con la quale sarà approvata la relazione comporterà impegno di spesa e sarà preceduta, ove necessario, da eventuali variazioni di Bilancio.

Articolo 24

REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI – PAGAMENTO

L'avvenuta esecuzione dei lavori dovrà farsi constare dal certificato di Regolare Esecuzione.

Per lavori inferiori ad € 10.000,00 (diecimilaeuro) la regolare esecuzione potrà essere attestata, a giudizio del Responsabile del Procedimento, nello stesso atto di liquidazione, ivi riportando il nome del tecnico che ha provveduto alla verifica.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 45 giorni dalla data di ricezione della fattura o, se successiva, dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

Articolo 25

CONTRATTO

Salvo che non sia previsto diversamente nella lettera di invito o nella trattativa intercorsa, per l'esecuzione di lavori d'importo pari o inferiore ad € 20.000,00 (ventimilaeuro), I.V.A. esclusa, il contratto potrà essere stipulato in forma privata o mediante scambio di lettere, di proposta ed accettazione della proposta, tra le parti interessate.

In tal caso, il contratto non sarà assoggettato a registrazione se non in caso d'uso, a spese di chi ha causato l'obbligo di registrazione.

Per l'esecuzione di lavori di importo superiore a quello di cui al comma precedente, verrà stipulato un contratto in forma pubblica amministrativa o in forma privata con firme autenticate. In tal caso, tutte le spese relative al contratto, comprese i diritti e i rimborsi, saranno a carico della Ditta contraente.

Articolo 26

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa, sia speciale che generale, regolante la materia.

Articolo 27

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.